

ORIGINALE

14233

18.206.760
15.754.760



uff. legale

CITTA' DI MATERA

REP. N. 64

Convenzione per la concessione di area con diritto di superficie alla Società Cooperativa a responsabilità limitata con denominazione [redacted] ai sensi dell'art.35 della legge 22/10/1971, n.865.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentosettantotto, addì *due* del mese di *giugno*, in Matera e nella Sede Comunale.

REGIONE BASILICA
Sez. Prov. di Controllo - MATE
3 GIU. 1978
ARRIVO

Innanzi a me, Dr. Antonio Gerardi, Segretario Generale

del Comune di Matera, autorizzate alla stipula dei contratti nell'interesse dello stesso Ente, ai sensi dell'art.89 del T.U. della legge comunale e provinciale 3/3/1934, n.383, si sono personalmente costituiti i Signori:

1)-Dr. Francesco Padula, nato a Matera il 20/12/1926, Sindaco pro-tempore della Città di Matera, in prosieguo chiamato "COMUNE", il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che legalmente rappresenta, codice fiscale n.80002870774;

2)-sig [redacted], nato a [redacted] e residente a Matera in [redacted] quale intervienente nella sua qualità di Presidente della Cooperativa Edilizia a.r.l. [redacted]

DIR. SEGRET.

Sp. fisco L. 22.80

Sp. Scrit. 4.70

Bollo PMA 300

300

giusto potere conferitegli dallo statuto della Cooperativa stessa, allegato al presente atto, sotto la lett. A) e dalla delibera del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa, n. 4 del 9/11/1974 (All. B).

Detti componenti della cui identità personale i Segretarie sono certe, d'accordo con me rinunciano alla assistenza dei testimoni.

PREMESSO:

- Che la Cooperativa ha inoltrato domanda al Comune di Matera per ottenere, ai sensi dell'art. 35 della legge 22/10/1971, n. 865, la concessione del diritto di superficie di un appezzamento di terreno fabbricabile e inserito nel Piano di Zona, di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, in appresso meglio descritto e sito in località Serra Rifusa;

- Che il volume edilizio da costruire dalla Cooperativa, quale risulta dal progetto predisposto a cura della Cooperativa stessa è di mc. 6068,92; e pertanto, la parte pre-quota a carico della Cooperativa per oneri di urbanizzazione è calcolata in L. 18.206.760 (lire diciottomilioni duecenteseimilasettecentosessanta), salve eventuali variazioni dei costi prefissati;

Valore	.	>	_____
Scritt.	.	>	_____
50%	L.	>	54.400
	L.	>	27.400
Bollo	.	>	300
P.R.	.	>	300
Totale			L. 78.300

C), ha accolto la citata domanda di concessione in superficie.

Tutto ciò premesso, ritenute parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti costituite convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO - 1 -

Il Comune di Matera, in forza del presente atto, concede fin d'ora alla Cooperativa, che accetta, ed ai suoi aventi causa il diritto di superficie sull'area di mq. 2740 compresa nel Piano di Zona di Serra Rifusa di cui alla legge 18/4/1962, n. 167, distinta in catasto come segue: Foglie 51-Particella 315 (ex 61/b) di mq. 735; Particella 316 (ex 62/b) di mq. 1750; particella 317 (ex tratture comunale) di mq. 255, per una superficie complessiva continua di mq. 2740, come da frazionamento eseguito dall'Ufficio Tecnico del Comune e regolarmente introdotto preventivamente in mappa dall'U.T.E. di Matera in data 19/5/1978, n. 343 (All.D).

La suddetta area confina: 1) - Nuova strada di P.R. di collegamento con Via Gravina; 2) - Proprietà Comune di Matera per due lati.

La suddetta area è pervenuta in proprietà al Comune di Matera al seguito del Decreto di espropriazione del P.G.R. n. 81 del 29/1/1976, registrato a Matera il 9/2/76, al n. 1127 e trascritto l'11/2/76 al n. 918, ma

Comune
Pro
U

Comune

in catasto non ancora in testa al Comune per non avvenuta vettura.

Dette appezzamento di terreno è colorato in rosso sulla planimetria che, allegata come innanzi sotto la lett.D, forma parte integrante e sostanziale del presente atto, debitamente accettata e sottoscritta dalle parti.

ARTICOLO - 2 -

La durata della concessione di cui al precedente articolo viene fissata in anni ottanta a partire dalla data di acquisizione della area da parte della Cooperativa. Alla scadenza, a richiesta della Cooperativa ed i suoi aventi causa, la concessione potrà essere rinnovata per un periodo di tempo non superiore a quello sopra indicato.

ARTICOLO - 3 -

Il corrispettivo per la concessione del diritto di superficie sul terreno in questione viene stabilito come segue:

- a) - una somma pari al costo di acquisizione del terreno, determinate ai sensi della legge 22/10/71, n.865 (titolo II) di L.548.000;

glie delle somme di cui alle lettere a) e b), se in sede di consuntive dei costi effettivi la spesa dovesse risultare maggiore o minore.

Il Comune eseguirà direttamente le opere di urbanizzazione secondo una sua programmazione pluriennale riservandosi tuttavia la facoltà, in casi eccezionali, di consentire alla Cooperativa l'esecuzione di alcune opere di urbanizzazione nei casi in cui ciò sia tecnicamente possibile e con tutte le garanzie e i controlli dovuti; in tale evenienza occorrerà altra apposita convenzione diretta a fissare le modalità ed i tempi di esecuzione di tali opere.

ARTICOLO 4

Si dà atto che il concessionario ha versato a titolo di acconto la somma di L. 10.924.060 pari al 60% della somma dovuta per oneri di urbanizzazione, per la quale sono state rilasciate quietanze nn. 930 e 209 dalla Tesoreria Comunale (Banca Popolare del Materano) in data 2/8/1977 e 21/3/78, e L. 548.000 pari all'importo complessivo per la concessione del suolo, per la quale è stata rilasciata quietanza n. 210 del 21/3/78. Il residuo 40% relativo agli oneri di urbanizzazione, verrà pagato entro 6 (sei) mesi dalla data di trascrizione della presente convenzione.

Piero Coricco

Piero

PC

Comune

In caso di mancate pagamento della residua somma a saldo entro 6 (sei) mesi, il presente atto di concessione s'intende come mai sorto ed il Comune tratterrà a titolo di penale convenzionale il 10% dell'interesse corrispettivo, salve i maggiori danni.

ARTICOLO - 6 -

La Cooperativa concessionaria dichiara di essere già in possesso dell'area.

ARTICOLO - 7 -

La Cooperativa realizzerà sul suolo in questione n. 12 alloggi aventi le caratteristiche costruttive e tipologiche previste dal progetto predisposte a cura della Cooperativa stessa, in conformità delle prescrizioni del vigente piano di zona e delle norme per la edilizia economica e popolare.

Il Comune si riserva di far eseguire in qualsiasi momento durante il corso dei lavori ispezioni e visite di controllo al fine di accertare la rispondenza dei lavori stessi alle previsioni progettuali originarie ovvero a quelle di eventuali varianti debitamente approvate anche dal Comune.

Gli alloggi realizzati saranno assegnati ai singoli soci in possesso dei requisiti previsti dalla legge 22/10/1971, n. 865 e dall'art. 2 e seguenti della legge

dette la documentazione attestante l'esistenza dei requisiti suddetti da parte dei singoli soci.

All'atto dell'assegnazione definitiva dell'alloggio, il Comune avrà il diritto di ricontrollare la sussistenza dei requisiti di legge, come innanzi citati, nei confronti di tutti i soci assegnatari.

ARTICOLO - 8 -

I lavori di costruzione degli edifici sull'area come innanzi ceduta dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

a)-le costruzioni dovranno essere progettate conformemente alla normativa vigente e al progetto planivolumetrico già approvato dalla competente Commissione Edilizia;

b)-i lavori di costruzione nell'area in oggetto dovranno avere inizio entro dodici mesi dalla data di entrata in possesso dell'area e essere completati non oltre tre anni dalla stessa data; i lavori si intendono iniziati quando risultano iniziate le opere murarie delle fondazioni e ultimati alla data del verbale di ultimazione redatto dalla Cooperativa;

c)-il Comune, in base ad accertate cause di forza maggiore e di impedimenti sopravvenuti, indipendenti dalla Cooperativa stessa potrà concedere proroghe per i termini iniziali e finali per complessivi dodici mesi.

Le parti convengono che le spese di urbanizzazione relative al disimpegno e alla funzionalità del lotto in cui ricade il terreno in oggetto saranno realizzate a cura e spese della Cooperativa; tali opere dovranno essere progettate conformemente alla normativa vigente ed al progetto planivolumetrico.

Il Comune effettuerà il controllo sull'esecuzione di dette opere di urbanizzazione mediante sorveglianza in corso d'opera e mediante collaudo finale.

In caso di inadempienza il Comune interverrà sostitivamente nella esecuzione dei suddetti lavori, addebitando le spese alla Cooperativa, salve i maggiori danni. Sono comunque fatti salvi i collaudi peritali a norma di legge.

Nel caso il Comune decida di assumersi la manutenzione delle suddette opere nulla sarà dovuta alla Cooperativa ad alcun titolo.

ARTICOLO - 10 -

La Cooperativa dichiara di essere a conoscenza che il terreno oggetto della presente convenzione fa parte di aree destinate ad edilizia residenziale ai sensi della legge 22/10/1971, n. 865; dichiara altresì di accettare le condizioni ed i vincoli di legge di seguito specificati, regolanti la vendita, la locazione

tivamente agli edifici erigenti sul terreno in oggetto.

ARTICOLO - 11 -

Gli alloggi costruiti potranno essere ceduti solamente a titolo oneroso dopo dieci anni dal rilascio del certificato di abitabilità ed esclusivamente a favore di soggetti aventi i requisiti per ottenere la assegnazione di alloggi economici popolari.

In caso di trasferimento di sede di uno dei soci della Cooperativa concessionaria e di privato aumento del nucleo familiare il Comune potrà autorizzare la cessione anche in mancanza della decisa di detto ter-

mine. E' comunque vietata la cessione a terzi del diritto di superficie relativa all'area non ancora edificata o parzialmente edificata; in caso di inosservanza del suddetto rilievo il concessionario si considera immediatamente decaduto.

E' altresì vietata la cessione a terzi dell'immobile costruito in mancanza totale o parziale delle opere di urbanizzazione inerenti al lotto e in mancanza del rilascio di licenza di abitabilità.

L'inosservanza del suddetto divieto comporta la decadenza del diritto di superficie.

ARTICOLO - 12 -
All'atto della cessione dell'alloggio il prezzo de-


Piero
A

11/11/1971

vrà essere determinato tra Comune e venditore sulla base del prezzo medio degli appalti per la costruzione dell'edilizia residenziale pubblica riferite all'anno precedente a quello della cessione stessa, diminuite di una percentuale di deprezzamento così determinata in base all'età dell'edificio:

- da dieci anni a venti anni: 15%;
- da venti a trent'anni: 30%;
- oltre i trent'anni: 30%.

Il prezzo, così determinato, sarà aumentato del corrispettivo nominale versato per la concessione del diritto di superficie nonché del valore delle urbanizzazioni che siano state realizzate a cura e spese del concessionario medesimo.

Nel caso di cessione a prezzi superiori a quello determinato secondo i criteri di cui sopra, sarà applicata al superficiario alienante una penalità convenzionale da 3 a 5 volte la differenza dei due prezzi.

ARTICOLO - 13 -

Gli alloggi potranno essere dati in locazione non prima dei cinque anni dal rilascio del certificato di abitabilità. In caso di trasferimento di sede e aumento del nucleo familiare, la locazione potrà essere autorizzata dal Comune anche in mancanza del decorso

di dette termine.

La locazione potrà essere concessa solo a soggetti aventi i requisiti per ottenere l'assegnazione di alloggi economici e popolari.

ARTICOLO - 14 -

Il canone di locazione non potrà essere determinato in misura maggiore del 2,50% del prezzo dell'immobile determinato ai fini della cessione come al punto 12).

La revisione periodica dei canoni di locazione sarà operata secondo i criteri che verranno determinati dalle norme previste dall'art. 8, 1° comma, lettere H) e I) della legge 865/71; in caso di inosservanza delle suddette prescrizioni per la determinazione per la revisione dei canoni di locazione il superficiatario decade dal diritto di superficie.

[Redacted signature]

ARTICOLO - 15 -

Costituiscono cause di decadenza dalla concessione, con conseguente estinzione del diritto di superficie:

a) - il mancato rispetto del termine stabilito per l'inizio dei lavori di costruzione degli edifici, fatte salve le eventuali preroghe concesse dal Comune.

[Handwritten initials]

In tal caso verrà applicata una penale del 10% dell'intero corrispettivo, da trattenersi dalla somma versata, salve i maggiori danni. Tale penale, sarà detratta dal Comune, previa delibera del Consiglio Co-

munale, in sede di rimborse del predette corrispettive e sarà impegnata per l'esproprie delle aree e per la esecuzione delle opere di urbanizzazione previste dalla legge n.865 del 1974;

b)-la costruzione di alloggi senza il rispetto del progetto approvato e con caratteristiche diverse da quelle prescritte per tipo autorizzato, salvo sanzioni di cui alla legge 6 agosto 1967, n.765;

c)-l'assegnazione e la cessione a qualsiasi titolo degli alloggi prima del termine previste e/o a persone diverse da quelle aventi diritto a norma della citata legge 865 e successive;

d)-la cessione in affitto dell'alloggio prima del termine previsto e/o a persone non residenti e non aventi i requisiti per l'assegnazione delle case tipo economiche e popolari ovvero prima del termine consentito;

e)-il mancato pagamento del corrispettive residue entro il termine stabilito dalla presente convenzione.

In tal caso verrà applicata una penale del 5% sul corrispettive già versate. Tale penale sarà recuperata dal Comune, previa delibera del Consiglio Comunale, in sede di rimborse del predette corrispettive e sarà impegnata per l'esproprie delle aree e per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione previste dalla legge n.865

f)-il mancato rispetto del termine finale stabilito tassativamente per la ultimazione dei lavori, fatte salve le eventuali preroghe concesse dal Comune;

g)-qualora si verificano modifiche negli scopi istituzionali della Cooperativa e qualora la Cooperativa ponga in essere atti che, in modo diretto o indiretto, compromettano le finalità pubbliche e sociali per le quali l'insediamento residenziale è stato realizzato.

In tal caso le opere parzialmente realizzate saranno indennizzate dal Comune alla Cooperativa decaduta sulla base di una stima peritale compiuta da tre tecnici rispettivamente nominati dal Comune, dalla Cooperativa decaduta e dall'acquirente subentrante, al momento in cui si rinnovi a favore di un terzo il diritto alla cessione dell'area oggetto della presente convenzione.

Dall'indennità saranno detratte le spese occorrenti per la stima peritale.

ARTICOLO - 16 -

Per effetto della decadenza della cessione per la causale indicata nell'art.11 alle lett.b),d),e) gli immobili passano di proprietà del Comune dietro corresponsione alla Cooperativa della minor somma tra le spese e il migliorato.

Gli immobili così entrati a far parte del patrimonio

comune
Piero
P.L.

comunale sono destinati alla locazione a persone aventi i requisiti per l'assegnazione di alloggi economici e popolari, con preferenza dei soci assegnatari della Cooperativa aventi diritto.

ARTICOLO - 17 -

In caso di inosservanza degli obblighi derivanti dalla presente convenzione, per i quali non sia prevista la decadenza, può essere applicata una sanzione pecuniaria fino a L. 5.000.000 con un minimo di L. 200.000, da determinarsi dal Consiglio Comunale con deliberazione soggetta a gravame.

ARTICOLO - 18 -

Ove, per qualsiasi causa, prima della scadenza della concessione, si abbia il perimento degli immobili costruiti dalla Cooperativa sul suolo oggetto del diritto di superficie, la Cooperativa deve far conoscere, se intende o meno procedere alla ricostruzione degli immobili.

Nel caso di ricostruzione, il Comune fisserà nuovi termini di inizio e di ultimazione dei lavori.

Trascorso il termine di due anni sopra indicato senza che la Cooperativa e i suoi aventi causa, abbia comu-

sigillo soggetta a trascrizione nei registri
ri a cura e spese del Comune medesimo.

In caso di rinnovo, il corrispettivo della concessione verrà determinato tenendo conto del valore della area all'epoca del rinnovo, nonché della parte pro-quota dell'onere a carico del Comune per eventuali riferimenti delle opere di urbanizzazione resisi indispensabili, con esclusione quindi degli oneri relativi ai normali lavori di manutenzione.

ARTICOLO - 19 -

La presente concessione avviene con tutte le garanzie di legge, con espressa dichiarazione da parte del Comune della legittima provenienza, libera disponibilità e libertà ipotecaria ed, assenza di ogni altro onere sia reale che personale.

ARTICOLO - 20 -

Il Comune di Matera rinuncia alla ipoteca legale, esonerando il Sig. Conservatore dei Registri Immobiliari da ogni responsabilità al riguardo e dispensandolo da ogni ingerenza in ordine al reimpiego del corrispettivo versato.

ARTICOLO - 21 -

La presente convenzione dovrà essere registrata e trascritta a cura e spese della Cooperativa.

ARTICOLO - 22 -

Le spese del presente atto e sue inerenti e conseguenti, escluse quelle espressamente previste a carico del Comune, sono a carico della Cooperativa, la quale intende avvalersi delle agevolazioni fiscali previste dal T.U. sulla edilizia economica e popolare 28/4/938, n. 1165, della legge 28/6/1943, n. 666, e successive modifiche, integrazioni e proroghe della legge 22/10/71, n. 865.

ARTICOLO - 23 -

La validità della presente convenzione è subordinata al visto degli organi di controllo.


Richiesto, io Segretario, ho ricevuto il presente atto e l'ho pubblicato mediante lettura a voce alta ed intellegibile, fatta alle parti, le quali a mia richiesta lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà, rinunciando alla lettura degli allegati per averne già presa cognizione.

Quest'atto, scritto da persona di mia fiducia, con mezzi meccanici, su facciate intere n. 15 e righe n. 17 della sedicesima facciata di cinque fogli uso bello, viene sottoscritto come appresso:

IL SINDACO

[Handwritten signature]

Per la Cooperativa - IL PRESIDENTE



[Handwritten signature]

IL SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale



Proc. N. 9687 Reg. n. 948A

REGIONE BASILICATA

La Sezione Provinciale di Controllo di Matera

nella sua seduta del 7 GIU. 1978

Ha adottato la seguente deliberazione.

Matera il 7 GIU. 1978 visto si rende esecutorio

IL SEGRETARIO
(Dott. Luigi Torrisi)



[Handwritten signature]

16 GIU. 1978

Registrato a Matera addi

al 14 61 Mod. I Atti Pubb. Vol. 144

Es. centotrentunomilaottocento

121800 di cui: L. 100000 per n. 5 allegati

L. _____ per trascrizione

L. _____ per [unclear]

IL DIRETTORE



[Large handwritten scribble]

Allegato a:



L'imposta dovuta
L'imposta di registro
contro Reg. to
pale Reg. to il 16-6-78

alligato è
alligato è
n. 1461
Carmine Rizzo
(dr. Carmine Rizzo)

VEDI LUCIDO ALLEGATO

Mara C.

O N. 51 SCALA 1: 2000



aro di aver redatto il presente tipo in base ai rilievi sul luogo
ne dei punti di appoggio e delle nuove linee dividenti

Firma delle parti o loro delegati

(se necessario seguire negli spazi liberi o in quelli allegati)

di Giuseppe Padula iscritto al N.

di Luca Padula della Provincia di Canosa di MT

11.15.1978

Ufficio del Registro - 70100 - Matera - P.zza S. Maria

DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI
DIMOSTRAZIONE DI FRAZIONAMENTO

Comune di MATERA

Sez. Cons. di _____
(quando abbia catasto separato)

Provincia di MATERA

Riservato agli Uffici	
N. PROTOCOLLO TIPO	<u>343</u>
DATA DI APPROVAZIONE	<u>19-5-78</u>

La presente dimostrazione è riferita al tipo di frazionamento
adatto sull'estratto di mappa N. 2467 dell'anno 1978

RISULTATO DEL FRAZIONAMENTO												
FOGLIO	NUMERO				SUPERFICIE CATASTALE			REDDITI CATASTALI				Formazione dei lotti
	Provvisorio		Definitivo		ha	a	ca	Dominicale		Agrario		
	Princ.	Sub.	Princ.	Sub.				Lire	c.	Lire	c.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
51	61					2	22	47				
		a 61				2	15	12				A
		b 315	11			7	35					B
51	62					2	57	95				
		a 62				2	40	45				A
		b 316	✓			1	7	50				B
TRATTURO COMUNALE												
51	—					7	53	98				
		a 317	✓			2	55					B
		b 318				1	70					A
		c 319				7	39	73				A

AVVERTENZE

- Le tre parti dello stampato devono essere compilate contemporaneamente con il sistema a ricalco.
- La consistenza di ogni particella originaria deve immediatamente precedere la dimostrazione del suo frazionamento. Pertanto le somme delle consistenze delle relative derivate, al fine di accertarne la corrispondenza col dev'essere, non vanno trascritte.
- Al termine del frazionamento di ogni particella originaria va lasciata in bianco una riga.
- Le colonne 4, 5 e 6 non vanno in alcun modo occupate.
- A colonna 10 si prega di contraddistinguere, con una medesima sigla indicativa, le particelle destinate ad essere unite per costituire un lotto.

Alvaro Contino

IL PERITO

Giuseppe

N. B. - Il Perito deve firmare con firma autografa (non a ricalco) le due parti simili dello stampato.

L'INGEGNERE DIRIGENTE
DELL'UFFICIO TECNICO
(Dr. Ing. Angelo Pezzi)

SEZIONE

La presente dimostrazione segue/non segue sul retro

La regolarità della presente dimostrazione, si rinvia alla dichiarazione rilasciata sul mod. 51 a cui il presente modello è allegato.

ARGENTI

MOD. 8 N. 7462

UFFICIO TECNICO CATASTRALE - MATERA

COMUNE di MOTTOLA

F. 10 51 SCALA di 1:2000

Motta

PROF. ING. GIUSEPPE VINCIGUERRA

DELL'UFFICIO CATASTRALE

di MOTTOLA

PROV. di MOTTOLA

MATERA 11 APR. 1978

PER IL PRIMO DIRIGENTE

DELLO STATO CATASTRALE

UFFICIO CATASTRALE (MATERA)

Motta



SECRETARIO GENERAL
Antonio G. García



San Juan



Prot. (Mod. 8) N. 7467 Riscosse L. 5100
 Si rilascia 10 il presente estratto autorizzandone l'uso per la
~~autenticazione~~ redazione di tipo di frazionamento o tipo mappale.

MATERA APR. 1978
 data
 IL DIRIGENTE

La validità dell'estratto decade dopo SEI mesi dalla data del rilascio (autenticazione) o della convalida, ma può essere rinnovata a qualsiasi momento, sempreché non siano intervenute variazioni grafiche o censuarie.

CONFERMA DI VALIDITÀ

Prot. (Mod. 8) N. Riscosse L.

Si convalida il presente estratto.

data
 IL DIRIGENTE

PARTICELLE RICHIESTE

Numero		Qualità	Classe	Simboli di deduzione	Tariffa		Superficie			Reddito		
Princ.	Sub.				Reddito dominicale	Reddito agrario	ha	a	ca	Dominicale		Agrario
									lire	c	lire	c
61		ter. 4. 2.			-	-	22242	-	-	-	-	-
62		ter. 4. 2.			-	-	25792	-	-	-	-	-
		ter. 4. 2.					25398	-	-	-	-	-
<p>Intervento Annulli \$ 500.000 10.05.1978</p>												

Si autorizza l'uso del presente tipo riconosciuto conforme alle norme vigenti restituito per decorrenza del termine di legge entro SEI mesi dalla data sottoindicate.

La proroga della validità oltre tale scadenza essere richiesta all'Ufficio, limitatamente alle celle derivate nel frattempo non variate.

L'INCARICATO

IL DIRIGENTE
 data 19-5-78
 Prot. (Mod. 8) N. 70244 Riscosse L. 5100

(*) In questo caso è data facoltà di richiedere entro 1 l'esame del tipo senza ulteriore spesa, per detto esame non è però soggetto a rispetto di termini.

Il tipo, sottoposto ad esame a richiesta oltre i tr è riconosciuto conforme alle norme vigenti.

L'INCARICATO

IL DIRIGENTE

data

Prot. (Mod. 8) N.

Tributi versati con Prot. N.

CONFERMA DI VALIDITÀ

Si riconosce la conformità alle norme vigenti Si restituisce per decorrenza del termine di e pertanto si proroga per SEI mesi dalla data sottocata la validità dell'intero tipo / per le sole par derivate

L'INCARICATO

IL DIRIGENTE

data

Prot. (Mod. 8) N. Riscosse L.

VERIFICA DEL TIPO IN CAMPAGNA

IL TECNICO ERARIALE

IL DIRIGENTE